

**Gestione dei rifiuti:
le principali
modifiche
introdotte dal
nuovo Codice
ambientale: gli
scarti vegetali**



Massimo Centemero

Padova, 15 settembre 2011

Il decreto legislativo n. 205/2010

- ✓ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato **il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205** *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.
- ✓ Il provvedimento introduce significative novità volte a modificare l'attuale sistema di gestione dei rifiuti
- ✓ Il provvedimento si traduce in un nuovo sostanziale **"Correttivo"** della Parte IV del **D.lgs 152/2006**

Principali novità

- ✓ Migliore definizione di “recupero” e “smaltimento”, introduzione della definizione di “prevenzione”, “riutilizzo”, “riciclaggio”, “preparazione per il riutilizzo” e modifica della definizione di raccolta differenziata
- ✓ Riformulazione del concetto di gerarchia dei rifiuti
- ✓ Modifica dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti
- ✓ Modifica di criteri per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale
- ✓ Rafforzamento del principio di prevenzione
- ✓ Introduzione di obiettivi di riciclaggio per specifiche tipologie di rifiuti
- ✓ **Articolo sui rifiuti organici**

Gerarchia dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs.152/2006)

La gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti



La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la **migliore opzione ambientale**.

Quando è un rifiuto?

- Innanzitutto è importante riportare la definizione di rifiuto (art. 183) dopo il recepimento della Direttiva EU e cioè:
(...) lettera a) **«rifiuto»** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

Definizioni – I rifiuti urbani, art. 183

Testo

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato

Commento

1. E' stata introdotta la definizione di "rifiuto organico" che prima non esisteva.
2. La nuova definizione sembra essere più aderente ai codici CER dei rifiuti biodegradabili.
3. Si introduce lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che sono e rimangono rifiuti.
4. E' stata tolta la definizione di frazione umida, definizione abbastanza generica senza nessun richiamo alla raccolta differenziata che ora invece compare quando si aggiunge "raccolti in modo differenziato".

I rifiuti organici – art. 182ter

- 1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".

I rifiuti organici – art. 182ter

- 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
 - a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
 - b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
 - c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Definizioni – I rifiuti urbani, art. 183

Testo	Commento
<p>bb) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da emanarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</p>	<p>Finalmente, dopo che il materiale ottenuto dal trattamento meccanico biologico ha assunto sul territorio nazionale diversi nomi (da compost grigio, a compost da RSU, a Fos, Fosm e quant'altro), la definizione di <u>rifiuto biostabilizzato</u> garantisce uniformità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. Rimanda a norme tecniche attuative, che ora assumono carattere di urgenza vista anche la presenza di alcune norme regionali tra loro ben diverse..., per la definizione della qualità e delle modalità di utilizzo.</p>

Definizioni – I rifiuti urbani, art. 183

Testo	Commento
cc) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 e successive modifiche e integrazioni;	nella sostanza non cambia niente: si aggiorna la normativa di riferimento che definisce il compost di qualità: non più il d.lgs.217/06 ma il D.lgs.75/2010.

Definizioni – I rifiuti urbani, art. 183

Testo	Commento
<p>cc-bis) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole;</p>	<p>si introduce, senza per ora specificarne i requisiti, la definizione di <u>digestato di qualità</u>; così come per il compost di qualità il DdQ sarà ottenuto a partire da rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata; sarà compito del MATTM e del MIPAAF definirne i contorni sia analitici che le modalità di utilizzo. A questo proposito si ricorda che per acquisire lo status di prodotto (per es. come fertilizzante) presso il MIPAAF è attiva una Commissione pluri-ministeriale che ha il compito di definire requisiti del Fertilizzanti immessi al consumo.</p>

Cessazione della qualifica di rifiuto –art. 184ter

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Definizioni, art 183

- r) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- u) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

Quando un materiale vegetale è escluso dal campo di applicazione della presente normativa?

- art. 185, “**Esclusioni dall’ambito di applicazione**”
- 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Esclusione dal campo di applicazione del d.lg2 152/06

- Dal confronto tra le diverse normative si evince che:
 - gli scarti organici della manutenzione del verde pubblico e privato sono stati tolti dall'esclusione del campo di applicazione della normativa sui rifiuti;
 - sono stati aggiunti invece sfalci e potature nonché altro materiale agricolo e forestale;
 - pertanto si lega la tipologia (sfalci e potature) all'origine (agricola e/o forestale).
 - Ciò è suffragato anche dalla lettura del testo originale della Waste Directive laddove dici che sono escluse, oltre alle materie fecali *straw and other natural non-hazardous agricultural or forestry material*, paglia e altri materiali naturali agroforestali non pericolosi.

In sintesi:

- dalla lettura della norma si evince che:
 - i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia;
 - i rifiuti di giardini a parchi devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 e succ. modd.